

Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori per l'Acquisto di Beni e Servizi del Consiglio Regionale

Art.1 Oggetto

1.1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo dei Fornitori per gli acquisti sottosoglia comunitaria di Beni e Servizi del Consiglio Regionale allo scopo di garantire un razionale ed efficiente svolgimento dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in linea con le disposizioni normative vigenti in materia.

1.2. Resta ferma la facoltà del Consiglio Regionale, in caso di particolari esigenze adeguatamente motivate, di invitare od interpellare anche altre ditte non inserite nell'Albo dei Fornitori.

Art.2 Albo dei Fornitori

2.1. L'Albo dei Fornitori di Beni e Servizi del Consiglio Regionale, di seguito riportato anche come "Albo dei Fornitori", è articolato in due Sezioni:

Sezione 1 – Fornitura di Beni

Sezione 2 – Fornitura di Servizi

2.2. Ciascuna sezione è suddivisa in Categorie Merceologiche di cui all'Allegato A. Le Categorie Merceologiche per le quali l'impresa potrà chiedere l'iscrizione devono essere coerenti con l'oggetto sociale.

Art.3 Presentazione delle domande di iscrizione

3.1. Le domande per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori dovranno essere inviate in un plico chiuso. All'esterno della busta dovrà, a pena di esclusione, figurare chiaramente il mittente (ragione sociale, sede, telefono, fax ed e-mail) e la dicitura "**Iscrizione Albo Fornitori del Consiglio Regionale**".

All'interno del plico dovrà essere inserita la domanda di iscrizione, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione e la dichiarazione attestante la capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale dell'impresa, redatte utilizzando gli appositi modelli, da compilarsi in modo leggibile, specificando le categorie merceologiche di cui all'Allegato "A" per le quali l'iscrizione viene richiesta.

3.2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. Alla medesima dovrà essere allegata una fotocopia di un valido documento di riconoscimento sottoscritta e datata.

3.3. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio Industria,

Agricoltura e Artigianato, con indicazione specifica della attività risultanti dal proprio oggetto sociale da cui risulti il nome ed il tipo di impresa, il nome ed i dati anagrafici del legale rappresentante e per le società la composizione dell'organo amministrativo ed i poteri ad esso spettanti, nonché i dati delle persone che lo compongono. Detto certificato, rilasciato ai sensi del D.P.R. 7.12.1995 n.581, dovrà comprovare che l'impresa non trovasi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di attività e che l'oggetto della società comprende ovvero è coerente con l'oggetto della procedura e che, in base alle informazioni acquisite dalla stessa Camera di Commercio mediante collegamento telematico con il sistema informativo della Questura territorialmente competente, nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge n. 575/1965. Il predetto certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella prevista per la presentazione della domanda di iscrizione.

3.4. Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dall'approvazione del presente regolamento. La presentazione delle domande di iscrizione avviene in modo continuativo. Le domande di iscrizioni verranno valutate entro un mese dalla sua ricezione. Le domande di iscrizione e tutta la documentazione allegata dovranno pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo:

Consiglio Regionale di Basilicata
Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche
Via Vincenzo Verrastro n.6
85100 POTENZA

Le domande di iscrizione, oltre che recapitate a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio Regionale, dovranno essere inviate con raccomandata A/R..

Art.4

Requisiti minimi di iscrizione

4.1. Al netto dei requisiti richiesti l'iscrizione all'Albo dei Fornitori è consentita ai soggetti che esercitano attività di impresa in possesso dei seguenti requisiti:

- a) di essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili Legge n. 68 del 1999 e s.m. e i., ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;
- b) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
- c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
- d) di non aver violato norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) di non essere destinataria, nell'ultimo biennio di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni a seguito di controlli sul lavoro sommerso od illegale;

- f) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni giuridiche e retributive, così come previste dai C.C.N.L. di categoria.
- g) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione;
- h) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o delitti da parte del titolare dell'impresa o del suo legale rappresentante ovvero degli amministratori muniti di rappresentanza ove si tratti di S.p.A. o di s.r.l. ovvero relativo ai soci accomandatari se si tratti di s.a.s. ovvero ancora a tutti i soci se si tratti di s.n.c.;
- i) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575 del 1965.

I richiedenti potranno avvalersi della procedura dell'autocertificazione per attestare i summenzionati requisiti, fermo restante la facoltà dell'Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento la comprovazione dei predetti requisiti.

Art.5

Modalità di iscrizione nell'Albo Fornitori

5.1. Le domande di iscrizione pervenute verranno esaminate e valutate dall'Ufficio preposto del Consiglio Regionale ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità, nonché dell'idoneità per l'iscrizione dei soggetti richiedenti a ciascuna delle Categorie Merceologiche, sulla base del possesso dei requisiti di cui al precedente Art.4.

5.2. Al termine dell'esame della documentazione inviata, i fornitori che risulteranno idonei all'iscrizione verranno inseriti nell'Albo dei Fornitori, per le Categorie Merceologiche richieste.

5.3. Ai fornitori ritenuti idonei verrà comunicata l'avvenuta iscrizione tramite pubblicazione sul predetto sito internet da parte dell'Ufficio preposto del Consiglio Regionale.

5.4 I soggetti facenti parte dell'Albo dei Fornitori avranno la possibilità di partecipare alla selezione per l'individuazione del fornitore, attraverso anche il criterio della rotazione (scorrimento sistematico per ciascuna categoria merceologica secondo l'ordine precostituito sulla base della data di iscrizione), ed in base alla specifica esperienza e professionalità.

5.5. Nel caso in cui in alcune categorie merceologiche non sia iscritta alcuna impresa o siano iscritte imprese in un numero insufficiente o siano iscritte imprese che per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l'esecuzione delle forniture e/o prestazioni oggetto della richiesta di offerta, l'Ufficio preposto del Consiglio Regionale potrà selezionare altri fornitori, anche prescindendo dall'Albo dei Fornitori, mediante la pubblicazione di apposito avviso di gara.

L'impresa aggiudicataria della fornitura sarà automaticamente iscritta all'Albo dei Fornitori, salvo diversa indicazione dell'impresa stessa.

5.6. L'elenco dei Fornitori iscritti sarà reso pubblico ed aperto alla consultazione anche sul sito del Consiglio Regionale.

Art.6

Sospensione e cancellazione dell'Iscrizione

6.1. L'Ufficio preposto del Consiglio Regionale potrà disporre la sospensione dell'impresa dall'Albo dei Fornitori allorché l'impresa risulti temporaneamente inadempiente nell'esecuzione di una fornitura e/o del servizio affidatole.

6.2. La sospensione potrà essere altresì disposta qualora l'impresa abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con il Consiglio Regionale o con una Società dalla stessa partecipata e fino al termine del procedimento stesso.

6.3. La sospensione è altresì applicata al verificarsi delle condizioni di cui al successivo Art.7.

6.4. L'iscrizione verrà meno e l'impresa verrà automaticamente cancellata dall'Albo dei Fornitori, oltre che su richiesta del soggetto medesimo, nei seguenti casi:

- a) perdita o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento o dall'Avviso pubblicato per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori o, comunque, qualora sia accertato che sono venute meno le condizioni che hanno determinato l'iscrizione;
- b) mancato aggiornamento da parte del fornitore medesimo, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della modifica, dei documenti concernenti qualunque variazione significativa intervenuta in merito ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
- c) ripetute mancate forniture e difformità dei beni e/o servizi commissionati ed aggiudicati.

6.5. L'Ufficio preposto del Consiglio Regionale si riserva di sospendere dall'Albo dei Fornitori le imprese che per oltre tre volte consecutive non abbiano presentato offerte.

6.6. L'Ufficio preposto del Consiglio Regionale comunicherà per iscritto all'impresa l'avvenuta sospensione o cancellazione.

Art.7

Permanenza dei requisiti e verifiche

7.1. L'Ufficio preposto del Consiglio Regionale potrà, inoltre, richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti all'Albo dei Fornitori di documentare la sussistenza dei requisiti mediante richiesta di informazioni o di produzione di documenti, nonché di procedere ad accertamenti per appurare la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni.

7.2. Nei casi previsti dal precedente punto 7.1, nei confronti delle imprese che non rispondono alle richieste di produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti nel termine di 30 giorni si applica il provvedimento della sospensione dall'Albo dei Fornitori.

Art.8

Obblighi di informazione

8.1. Le imprese iscritte all'Albo dei Fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio preposto del Consiglio Regionale ogni variazione dei dati e delle informazioni previste dal presente Regolamento, esclusivamente utilizzando la posta elettronica.

8.2. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della predetta variazione, pena l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 6.3.

8.3. A tal fine sarà istituita una casella di posta elettronica dedicata.

Art.9

Aggiornamento Albo

9.1. L'Albo Fornitori verrà tenuto costantemente aggiornato con informazioni relative alle categorie di beni e servizi a cui si è iscritti.

9.2. L'Ufficio preposto provvederà ai nuovi inserimenti in base alle domande di iscrizione presentate e valutate positivamente, previa adozione Delibera Dirigenziale.

Art.10

Trattamento dei dati personali

10.1. Tutti i dati, dei quali l'Ufficio preposto del Consiglio Regionale entra in possesso in esecuzione del presente Regolamento, saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art.11

Modifica Regolamento

11.1 Il presente Regolamento sarà modificato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia e in ogni qual volta se ne dovesse ravvisare la necessità..

Art.12

Controversie

12.1 Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Regolamento, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Art.13

Disposizioni finali

13.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.